



NOTAIO
FRANCESCO AMABILE

Repertorio n. 6267

Raccolta n. 4598

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre, alle ore quindici, in Verona, nel mio studio alla via Adigetto n. 45, innanzi a me, dott. Francesco Amabile, Notaio, residente in Verona, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verona,

è presente il signor:

SBOARINA Avv. FEDERICO, nato a Verona (VR) il 10 gennaio 1971, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del **CENTRO DI EDUCAZIONE ARTISTICA "UGO ZANNONI"**, con sede in Verona, alla via Cesiole, n. 5, codice fiscale 80030900239.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale mi dichiara che è stata convocata in questo giorno, ora e luogo in prima ed unica convocazione l'assemblea dei soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto dell'Associazione.

Il Presidente mi richiede, quindi, di redigere in forma pubblica il verbale delle operazioni dell'assemblea.

A ciò aderendo, io Notaio dò atto delle operazioni assembleari come segue.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 11 dello statuto sociale, il costituito Presidente il quale constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'odierna adunanza;

- che sono presenti in proprio o per delega i soci aventi diritto di voto risultanti dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che sono presenti il Presidente, nonché il Direttore del C.E.A., signor Stefano Paiusco, senza diritto di voto, nessuno dei presenti essendosi opposto al riguardo.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Introducendo la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente rammenta all'assemblea dei soci come in data 24 ottobre 2019 essa abbia approvato la modifica dello statuto dell'associazione al fine di adeguare lo statuto alla normativa sopravvenuta e così in particolare al D.lgs. 117/2017, che prevede oltre alla facoltà di nominare un organo monocratico di controllo, l'insorgere dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo solo al superamento di specifici limiti, ed evidenzia la necessità di ratificare la predetta deliberazione con verbale redatto per atto pubblico al fine di ottenere l'iscrizione delle modifiche statutarie

REGISTRATO PRESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI
VERONA

in data 06/10/2020

al n. 29254

serie 1T

€ 245,00



presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato.

Il Presidente ricorda, in particolare, all'assemblea che le modifiche riguardano gli art. 6 e 13 dello statuto dell'associazione, i quali assumono il seguente tenore letterale:

"ART. 6

(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Direttore;
- l'Organo di controllo."

"ART. 13

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari."

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità, per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, delibera:

- di ratificare la delibera dell'assemblea dei soci in data 24 ottobre 2019 e di adottare il testo del nuovo statuto sociale composto di 20 (venti) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- di dare mandato al Presidente affinché abbia ad attuare la suesposta deliberazione, il tutto con promessa di rato e valido, autorizzandolo, in particolare, ad apportare allo statuto tutte le modifiche necessarie al fine di ottenere l'iscrizione delle modifiche stesse presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato.

Nulla più essendovi su cui deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea



alle ore quindici e quindici.

Imposte e spese, inerenti e conseguenti a questo atto, sono a carico della associazione.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.


Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, che lo approva.

Consta quest'atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte completato a mano da me Notaio, di fogli uno per pagine due e parte della presente e viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore quindici e venti.

F.TO SBOARINA FEDERICO

F.TO FRANCESCO AMABILE NOTAIO (L.S.)





CEA Centro Educazione Artistica "Ugo Zannoni"
 Assemblea straordinaria del giorno 30/09/2020

FOGLIO PRESENZE

N.	SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO	Data Iscrizione Socio	firma	delega	VOTO	Mail
45	Comune di Verona	1958	<i>[Handwritten signature]</i>		FAV	
46	Provincia di Verona	1958	<i>[Handwritten signature]</i>	SI	FAV	
47	Provveditorato agli studi di Verona	1958	<i>[Handwritten signature]</i>	SI	FAV	

SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO
 SOCI PER COSTITUIRE VALIDAMENTE ASSEMBLEA
 MAGGIORANZA

VOTI FAVOREVOLI DELLA SEDUTA
 VOTI CONTRARI DELLA SEDUTA

[Large handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ALLEGATO *A* AL N. REP. 6267
 N. RACC. 4598





NOTAIO
FRANCESCO AMABILE

Allegato "B" all'atto n. 6267 Rep./4598 Racc.
STATUTO
DEL CENTRO DI EDUCAZIONE ARTISTICA "UGO ZANNONI"

ART. 1

(Costituzione e sede)

E' stata costituita, su iniziativa di Guido Bianchi, un'associazione denominata: "Centro di Educazione Artistica Ugo Zannoni" con sede in Verona (VR), via Cesiolo n.5.

E' disciplinata dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali e delle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 2

(Scopi e Finalità)

L'associazione si ispira ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia; è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà.

L'associazione ha lo scopo di coltivare negli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, che abbiano particolari attitudini, e negli adulti che intendano migliorare la loro cultura e competenza professionale, lo studio della dizione e recitazione, delle arti figurative, della musica strumentale, del canto corale e della danza, attraverso l'organizzazione di speciali corsi ed attività gestiti direttamente o da terzi e così pure attraverso la costituzione e la gestione di cori amatoriali all'interno dell'associazione medesima.

Può svolgere qualunque attività che risulti necessaria o utile alla realizzazione degli scopi associativi e comunque direttamente o indirettamente attinente ai medesimi. Può aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni mantenendo la propria autonomia e può procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni. L'operatività della associazione si esaurisce nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

Per lo svolgimento della propria attività il Centro può avvalersi di personale esterno conferendo incarichi secondo la normativa vigente. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 3

(Soci)

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, enti organismi e associazioni, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, che ne condividano scopi e finalità.

Coloro che intendono aderire all'associazione devono presentare apposita domanda scritta contenente le proprie complete generalità, la dichiarazione di conoscere e accettare il presente Statuto, la dichiarazione di conoscere l'ammontare e le modalità di pagamento della quota associativa che si impegnano a versare. Sono stati soci fondatori:



- il Provveditore agli Studi di Verona;
- il Comune di Verona;
- la Provincia di Verona;
- la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;
- la Banca Mutua Popolare di Verona - Società Cooperativa di Credito a responsabilità limitata.

Sono soci ordinari coloro che vengono ammessi all'associazione a seguito di richiesta di adesione regolarmente accolta dal Direttore previo assenso del Presidente; il diniego all'ammissione alla associazione deve essere motivato ed esposto alla Assemblea dei soci.

Sono soci benemeriti coloro che oltre alla quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie quale segno tangibile di appoggio alle iniziative e alle attività del Centro. Possono, inoltre, essere nominati dall'Assemblea soci onorari coloro che il Centro intende onorare per benemerienze acquisite nel campo della cultura, della scuola e dell'arte o *munere officii*. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

Gli associati maggiori d'età ovvero uno o entrambi i genitori esercenti la potestà sui figli minori hanno il diritto di partecipare all'Assemblea e di votare se in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti da almeno un anno nel registro dei soci; quand'anche il voto sia espresso da entrambi i genitori esercenti la potestà sul figlio minore associato, il voto varrà come unico. In caso di disaccordo dei genitori presenti il voto non potrà essere espresso, ma verrà comunque registrata la presenza al fine della costituzione del quorum della assemblea.

Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di prestare attività a favore della stessa in base a quanto disposto dal regolamento interno.

Tutti i soci devono rispettare il presente statuto e devono versare, ad eccezione dei soci onorari, la quota sociale. I soci mantengono la propria qualifica di socio ordinario tramite il rinnovo annuale dell'iscrizione all'associazione con relativo pagamento della quota associativa.

Gli enti pubblici stabiliscono autonomamente di erogare quote e/o altri tipi di contributo a favore dell'associazione fermo restando la compatibilità di tali erogazioni con le proprie disponibilità di bilancio.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea. L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi.

Il socio può essere escluso dall'Associazione se:

- contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto;
- non si trova più in condizioni di partecipare al raggiungimento

degli scopi sociali;

- danneggia moralmente o materialmente l'associazione oppure fomenta disordini tra gli associati;
- svolge attività in contrasto con quella dell'associazione;
- in mora nel pagamento dei versamenti.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 6

(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Direttore;
- l'Organo di controllo.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto inviato tramite posta elettronica all'indirizzo da ciascun associato comunicato all'associazione ovvero, in mancanza di indirizzo di posta elettronica, tramite posta ordinaria almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno; l'avviso di convocazione deve, inoltre, essere affisso presso la sede e pubblicato sul sito del Centro almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione ed è ordinaria in tutti gli altri casi. Alle assemblee dei soci partecipa di diritto, in qualità di segretario, il Direttore del Centro; in caso di assenza del Direttore, le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente ad uno dei soci presenti.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- stabilire l'importo della quota sociale annuale;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- definire le linee guida della associazione;
- deliberare in via definitiva sulla non ammissibilità di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto



o su quanto si renda necessario relativamente alla vita della Associazione.

ART. 9

(Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la delega, in forma scritta, ad altra persona che rivesta lo stesso titolo di socio nell'ambito dell'associazione. Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10

(Verbalizzazione)

Le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Direttore e sottoscritto dal Presidente e vengono trascritte in apposito registro. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

ART. 11

(Presidente)

Il Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio scolastico VII di Verona (già Provveditore agli studi di Verona) è di diritto Presidente onorario del Centro. Il Presidente onorario è esonerato dal pagamento della quota associativa annuale e partecipa all'Assemblea dei Soci con diritto di intervento e di voto. Il Presidente onorario, qualora venga istituito, ha facoltà di indicare uno dei tre membri componenti dell'Organo di controllo e può, in accordo con il Presidente, rappresentare il Centro in circostanze istituzionali.

Presidente del Centro è di diritto il Sindaco *pro tempore* di Verona. Il Presidente può delegare le funzioni ad un membro della Giunta Comunale o ad altra persona di sua fiducia.

L'accettazione formale della nomina comporta l'assunzione dello status di socio ordinario; alla cessazione del proprio incarico il Presidente assume lo status di socio onorario *munere officii*. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione con i terzi e in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei soci e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni. Il Presidente onorario e il Presidente del Centro assolvono il loro incarico a titolo gratuito.

ART. 12

(Direttore)

Il Direttore è scelto e nominato dal Presidente. Al Direttore è

affidata la direzione tecnica, artistica ed amministrativa del Centro e può essergli affidata anche la direzione artistica dei cori amatoriali in seno all'associazione.

Il Direttore:

- definisce e attua il programma del Centro e prende tutte le iniziative artistiche e gestionali che ritiene utili al Centro, in conformità agli scopi fissati dallo statuto e alle linee guida formulate dall'Assemblea;
- promuove gli atti necessari per la preparazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Presidente e all'Assemblea dei soci;
- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dei fondi e del patrimonio del Centro nell'ambito delle deleghe conferitegli dal Presidente per l'attuazione degli scopi statutari e dei programmi del Centro;
- provvede al servizio di contabilità e cassa e, in genere, dirige tutti i servizi di natura tecnica ed amministrativa del Centro;
- cura la corrispondenza, la tenuta dell'archivio, del registro dei soci, del registro dei verbali delle assemblee dei soci e degli atti contabili;
- cura l'esercizio delle diverse forme di assistenza agli allievi meritevoli non abbienti.

Il Direttore rimane in carica per la durata del mandato del Presidente. In caso di cessazione da parte del Presidente dalla propria carica, il Direttore assolve il proprio incarico provvedendo a tutti gli atti necessari a garantire la continuità didattica e operativa del Centro fino alla nomina del nuovo Presidente e può essere rinominato. L'incarico di Direttore può essere revocato dal Presidente con comunicazione scritta e motivata. Per l'esecuzione dei compiti che gli sono affidati si avvale di un segretario con funzioni vicarie ed eventualmente di un applicato.

ART. 13

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento



procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Regolamento interno)

Per il regolare funzionamento del Centro il Direttore potrà predisporre un regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 15

(Patrimonio)

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo monetario di dotazione iniziale, di cui una parte pari al 30% (trenta per cento) è destinata a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'associazione, nonché dal materiale d'arredo, da sussidi didattici comuni e audiovisivi, da strumenti musicali, da libri e riviste e da tutti i beni mobili che si rendano necessari alle attività della Associazione.

ART. 16

(Risorse economico-finanziarie)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi e quote associative;
 - donazioni, lasciti, elargizioni di enti e benefattori;
 - i proventi di iniziative promosse dal Centro stesso e dalle istituzioni dipendenti nell'ambito delle sue finalità.
- L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17

(Operazioni contabili)

Le somme occorrenti alle necessità ordinarie e straordinarie del Centro vengono depositate in conto corrente presso banche o presso l'amministrazione postale.

Ogni operazione contabile in uscita deve essere autorizzata dal Presidente o da soggetti delegati, quali il Direttore, e può essere effettuata dalla Segreteria e da soggetti eventualmente facoltizzati.

ART. 18

(Rendiconto economico-finanziario)

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'esercizio trascorso; il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Direttore e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto; esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso, con le maggioranze di cui all'art. 9, dall'assemblea, la quale determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori ed in tal caso, il patrimonio netto esistente, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad associazioni aventi scopo affine o analogo.

ART. 20

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

F.TO SBOARINA FEDERICO

F.TO FRANCESCO AMABILE NOTAIO (L.S.)

Copia conforme all'originale composta da
dodici... facciate di sette... fogli, che
si rilascia per uso fiscale
Verona, il 14 gennaio 2021

